



Area: Lavoro e Previdenza

Argomento: RAPPORTO DI LAVORO

Data: 24/02/2025

Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024)

Ulteriori novità in materia di Collegato Lavoro: focus su articoli 1 e 13 in tema di visita medica dopo lunga assenza e periodo di prova.

Di seguito un breve focus su due ulteriori novità in materia di COLLEGATO LAVORO 2025 - LEGGE 203/2024.

• **ART. 1- VISITA MEDICA DOPO LUNGA ASSENZA**

L'art. 1, c. 1, lett. d), del Collegato lavoro ha modificato l'art. 41, c. 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la visita da parte del medico competente nei casi di una lunga assenza (superiore ai 60gg continuativi) da parte della lavoratrice o del lavoratore. al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il Collegato Lavoro, dispone che la visita medica deve essere «...ritenuta necessaria dal medico competente...». Qualora lo stesso medico non ritenga necessario procedere alla visita in questione, è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

• **ART 13 - CO.1 modificativo dell'Art. 7 co.2 dlgs. 104/2022 sulla DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA**

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Fino all'11 gennaio 2025	Dal 12 gennaio 2025
Durata proporzionale a quella del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.	Un giorno di lavoro effettivo per ogni 15 giorni di durata del contratto. - Durata minima: 2 giorni - Durata massima: 15 giorni se il contratto dura fino a sei mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 ma meno di 12 mesi.